



# ***COMUNE DI SANSEPOLCRO***

## **Regolamento per la concessione di vantaggi economici e patrocinio da parte del Comune di Sansepolcro**

approvato con delibera C.C. n° 116 del 29/09/2014;

## **INDICE**

### **Capitolo 1**

#### **NORME GENERALI**

- art. 1 - Oggetto del regolamento
- art. 2 - Valorizzazione delle associazioni

### **Capitolo 2**

#### **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

- art. 3 - Modalità di erogazione dei contributi
- art. 4 - Contributi ad iniziativa del Comune – Bandi
- art. 5 – Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti
- art. 6 – Contributi per l’attività istituzionale delle associazioni
- art. 7 – Procedura di erogazione
- art. 8 – Patrocinio

### **Capitolo 3**

#### **Capo 1**

#### **NORME FINALI**

- art. 9 – Assegnazione benefici
- art. 10 – Albo dei beneficiari
- art. 11 – Entrata in vigore

## **CAPITOLO 1 NORME GENERALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. I criteri, le procedure e le modalità di applicazione stabiliti dal presente regolamento sono applicati - in conformità all'art. 12 della legge 241/1990 e nel rispetto delle vigenti norme in materia di finanza pubblica - alla concessione da parte del Comune di vantaggi economici di qualsiasi tipo (contributi, sovvenzioni, agevolazioni, sussidi, esoneri, patrocini, beni e servizi) a soggetti pubblici o privati, singoli o associati.
2. Alle norme del presente regolamento uniformano la propria attività - per quanto di rispettiva competenza - gli organi comunali e gli uffici competenti.
3. Ogni concessione da parte del Comune di vantaggi economici, agevolazioni o quant'altro deve essere corredata dalla quantificazione della eventuale minore entrata che ne deriva per l'ente, salvo quanto previsto per le associazioni, in virtù dell'art. 31 della legge 383/2000 (utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale).
4. Per contributi, o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure di seguito illustrate, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
5. Non sono oggetto della presente regolamentazione le somme o le utilità che l'Amministrazione comunale erogherà per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente spettanti o comunque assunti, che per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale verranno affidati in gestione ad enti e soggetti esterni.
6. E' vietata la concessione di contributi, sotto qualsiasi forma, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, secondo quanto previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i.

## **Art. 2**

### **Valorizzazione delle associazioni**

1. A norma dell'art. del proprio Statuto, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali che:
  - a) detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi;
  - b) operano senza scopo di lucro nei settori sociale, culturale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli;
  - c) operano direttamente o indirettamente, nell'ambito comunale o possano rappresentare il Comune di Sansepolcro in altre sedi;
  - d) sono regolate da Statuti che garantiscano il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno ed il perseguimento di finalità sociali;
  - e) sono registrate negli albi istituiti a livello regionale e provinciale a norma di legge, o nell'elenco comunale delle libere forme associative.
2. L'iscrizione nell'elenco comunale delle libere forme associative è disposta a favore di quei soggetti che non risultano iscritti negli albi istituiti a livello provinciale e regionale a norma di legge. L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta Comunale, previa richiesta da parte del soggetto, che nel caso di associazioni deve essere corredata da: atto costitutivo, statuto registrato, elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, indicazione del numero dei soci, relazione sulle attività svolte o in corso. Ove il soggetto richiedente ottenga l'iscrizione in uno degli albi sopra indicati, l'ufficio provvederà alla sua cancellazione dall'elenco comunale. L'iscrizione ha validità fino alla eventuale cancellazione, che potrà avvenire sia secondo quanto previsto a precedente capoverso, sia su richiesta del soggetto interessato.

3. Il Comune di Sansepolcro riconosce il valore sociale di tali soggetti e ne favorisce l'attività attraverso specifici interventi di sostegno. Tali interventi sono programmati ed attuati in base ai seguenti criteri:

- a) rispetto della reciproca autonomia;
- b) compatibilità con gli indirizzi generali dell'amministrazione;
- c) capacità di intervento in settori nei quali l'attività della pubblica amministrazione risulti assente o suscettibile di incremento quantitativo o qualitativo;
- d) valorizzazione delle risorse suscettibili di dare origine a sinergie tra l'attività pubblica e privata.

## **CAPITOLO 2 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

### **Art. 3**

#### ***Modalità di erogazione dei contributi***

1. Il Comune di Sansepolcro determina annualmente, con il bilancio annuale di previsione l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare all'erogazione di contributi.

2. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) rileva con delibera di giunta i bisogni e gli ambiti che necessitano di intervento, e con appositi strumenti (avvisi) sollecita i soggetti terzi e li invita a presentare proposte di iniziative e attività;
- b) accoglie le richieste che i soggetti presentano di cui agli articoli 1 e 2, per proprie iniziative, progetti o attività.

3. In presenza di attività di particolare rilievo e interesse per la promozione della città, la Giunta comunale potrà disporre l'erogazione diretta di contributi e/o prestazioni collaborative anche a favore di soggetti privati, nei limiti degli importo previsti dal Regolamento comunitario "De minimis" di tempo in tempo vigente. In tali casi l'entità del concorso finanziario e gestionale assicurato dal Comune viene determinato dalla Giunta comunale, preventivamente all'iniziativa, sulla base di un progetto della stessa e del relativo preventivo economico da cui si evidenzia l'interesse pubblico rivestito e che il contributo non determini un utile al soggetto proponente. A tal fine il beneficiario dovrà presentare idonea autocertificazione attestante il non superamento del predetto limite. La liquidazione del contributo è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente, dopo la conclusione dell'iniziativa e previa acquisizione del rendiconto economico dettagliato e debitamente documentato.

### **Art. 4**

#### ***Contributi ad iniziativa del Comune***

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2, lettera a), il Comune si attiva mediante bando che dovrà contenere: la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, la tipologia di progetti che si intende promuovere, le modalità di valutazione, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

2. L'assegnazione dei contributi avviene secondo criteri comunicati preventivamente, pubblicati nel sito Internet del Comune, facenti riferimento alla specificità dei diversi settori interessati, all'interno di un quadro generale di indirizzo che dovrà dare priorità alla qualità progettuale ed alla capacità di attuazione autonoma dei progetti o delle attività da parte dei soggetti richiedenti.

### **Art. 5**

#### ***Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti***

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b), il Comune, previa determinazione dello stanziamento a disposizione, acquisisce le richieste presentate dai soggetti di cui all'art. 1 e 2, tese ad ottenere un vantaggio economico per proprie iniziative, progetti o attività.

Le richieste di contributo sono presentate all'Amministrazione comunale, almeno due mesi prima del termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque non oltre i termini di variazione del Bilancio di settembre e novembre.

2. La risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta. L'accoglimento della domanda è subordinata alle risorse a disposizione e alla "rilevanza sociale" dell'iniziativa, intesa come capacità di risposta ad un interesse diffuso nel territorio.

3. I soggetti che hanno ottenuto un contributo per aver partecipato a un bando previsto dall'art. 4, non potranno accedere a contributi per il sostegno al medesimo tipo di iniziativa, nel corso dello stesso anno, per le ipotesi previste dal presente articolo 5.

#### **Art. 6**

##### ***Contributi per l'attività istituzionale delle associazioni***

1. In presenza di associazioni che stabilmente operano nella realtà locale e che abbiano assunto negli anni un ruolo fondamentale rispetto alla programmazione comunale negli ambiti di cui all'art.

2, l'Amministrazione potrà erogare contributi per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Tali contributi verranno annualmente stabiliti dall'Amministrazione comunale, previa richiesta documentata (da presentare di norma non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente) da parte dei soggetti proponenti, in fase di approvazione del bilancio annuale di previsione e verranno allocati in specifici capitoli di bilancio.

#### **Art. 7**

##### ***Procedura di erogazione***

1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 2 presentano una richiesta corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risultino:

le finalità statutarie (qualora in possesso di statuto);

la composizione degli organi direttivi e numero degli associati;

che l'Associazione ha chiuso l'ultimo bilancio approvato in pareggio e che non ha utili di gestione;

che l'Associazione opera senza scopo di lucro nell'ambito comunale, e che è regolata da statuto che garantisce il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno;

che l'Associazione è registrata in uno degli albi di cui all'art. 2 comma 1 lettera e (da dichiarare quale);

che il richiedente non costituisce articolazione politico-amministrativa di alcun partito, come previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i;

b) relazione descrittiva, completa di previsione delle entrate e delle spese, dell'attività, della iniziativa o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo; modalità di svolgimento e determinazione dei destinatari;

c) indicazione dell'ammontare del contributo richiesto e degli ulteriori contributi o sponsorizzazioni eventualmente richiesti ad altri soggetti.

2. L'ammissione ai benefici di cui all'art. 4), erogati viene disposta con provvedimento del responsabile dell'Ufficio competente, sulla base della valutazione effettuata da apposita commissione, istituita allo scopo.

4. L'ammissione ai benefici di cui all'art. 5), viene disposta dalla Giunta comunale sulla base di un istruttoria del responsabile dell'ufficio competente.

5. L'assegnazione dei contributi avviene in base a criteri che, fatta salva la specificità dei diversi settori interessati, diano priorità alla qualità progettuale e alla capacità di attuazione autonoma dei progetti da parte dei soggetti richiedenti, tenuto conto di:

- rilevanza che l'iniziativa assume per la comunità locale;

- valutazione del programma e della quantità e rinomanza dei partecipanti, nonché della complessità dell'iniziativa;

- valutazione delle attività precedentemente svolte nel territorio dal soggetto proponente;
- ulteriori risorse di cui i soggetti che richiedono il contributo dispongono per lo svolgimento dell'iniziativa.

6. L'ammontare del contributo concesso per ogni iniziativa deve risultare non superiore alla differenza tra le entrate e le spese, in modo da non determinare la creazione di utili da parte del richiedente.

7. La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente, con le seguenti modalità:

- a) immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di concessione se concernenti lo svolgimento dell'attività istituzionale dei richiedenti;
- b) dopo aver acquisito il rendiconto organizzativo e finanziario se concernenti iniziative, o manifestazioni, o progetti.
- c) per stati di avanzamento, nel caso di progetti di particolare rilevanza anche economica e/o di svolgimento prolungato nel tempo.

## **Art. 8**

### **Patrocinio**

1. La concessione di patrocinio è stabilita - previa valutazione dell'interesse pubblico e dell'elevato livello della manifestazione - con deliberazione della giunta comunale, a seconda della rilevanza dell'iniziativa e dell'ambito territoriale interessato.

2. Le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima dell'iniziativa.

3. Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politico-elettorale.

## CAPITOLO 3 CAPO I NORME FINALI

## **Art. 9**

### **Assegnazione benefici**

1. L'assegnazione di benefici di qualunque genere, disposti ai sensi del presente regolamento, non costituisce diritto acquisito nè aspettativa per gli anni successivi.

2. I soggetti destinatari dei benefici comunali devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria della Comune nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata, unitamente alla indicazione della eventuale concessione di patrocinio. In difetto di ciò si procede alla revoca della sovvenzione concessa.

## **Art. 10**

### **Albo dei beneficiari**

1. I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. n.118 del 7/04/2000 nell'apposito Albo tenuto dall'Area Finanziaria, che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

## **Art. 11**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sostituisce ad ogni effetto la precedente regolamentazione in materia.

2. La deliberazione di adozione del presente regolamento diviene esecutiva a termini di legge.